

N. 00362/2010 REG.ORD.SOSP.

N. 00387/2010 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 387 del 2010, proposto da:  
Faruk Alam, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Sgarbi, con domicilio eletto  
presso il medesimo in Ancona, Via Calatafimi, 2;

contro

Ministero dell'Interno, Prefettura di Ancona - Sportello Unico per  
l'Immigrazione, non costituiti in giudizio;

nei confronti di

Kabir Hossain, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento prot.n.P-AN/L/N/2009/101018 emesso dalla Prefettura di  
Ancona (Sportello Unico per l'Immigrazione) in data 18/02/2010 con cui veniva  
disposto che "la dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare, presentata dal  
ricorrente in favore del sig. Hossain Kabir è rigettata per i motivi in premessa  
specificati";

- nonchè di ogni altro atto preparatorio, presupposto, conseguente e comunque  
connesso al provvedimento direttamente impugnato;.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,  
presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 il dott. Giuseppe  
Daniele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, sia  
condivisibile l'orientamento che ritiene il delitto di cui all'art. 14 c.5 ter del Dlgs

286/98 non riconducibile al novero delle condanne ostantive all'emersione dal lavoro irregolare, ai sensi dell'art. 1-ter co. 13 lett. c) del D.L. n. 78/09, convertito con modificazioni in legge n. 102/09 (TAR Toscana ord. sosp n 296/2010, 300/2010, 301/2010, TAR Veneto ord. sosp. n. 265/2010);

Ritenuto quindi che sussistano i presupposti per l'accoglimento, ai soli fini del riesame, dell'istanza cautelare, alla luce dei motivi di ricorso, impregiudicate le ulteriori valutazioni dell'amministrazione intimata;

Il riesame dovrà essere effettuato dall'Amministrazione nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

P.Q.M.

Accoglie, ai soli fini del riesame, l'istanza cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Luigi Passanisi, Presidente

Giuseppe Daniele, Consigliere, Estensore

Gianluca Morri, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/06/2010

IL SEGRETARIO